



Ufficio: PATRIMONIO-ESPROPRI-SISMA 1997
CIG: 7736482AE7

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 568 DEL 20-06-2019

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COMUNALE "G.SOVERCHIA". AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO ALLA DITTA SOUND GARDENS DI SABELLICO ANDREA. CUP: I52H16000040004. CIG: 7736482AE7.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 21/05/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Patrimonio.

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Giunta comunale n.335 del 12/11/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione e miglioramento pista di atletica dello Stadio Comunale G. Soverchia", redatto dal Servizio Lavori Pubblici dell'Area Tecnica ai sensi dell'Art.33 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010;
- la Determina n.284 del 29/03/2019 con la quale i lavori di "Ristrutturazione e miglioramento pista di atletica dello Stadio Comunale G. Soverchia" sono stati aggiudicati, previa gara espletata con il metodo Mepa (RdO n.2210234), alla ditta GATTI & PURINI di Purini Pietro S.n.c. con sede a San Severino Marche Via E.Fermi n.22.

Considerato che l'impresa aggiudicatrice, con nota del 19/06/2019 assunta al Prot. n.19000 del 19/06/2019, ha fatto richiesta di autorizzazione al subappalto ex art. 105 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per lavori di "realizzazione cordoli e sistemazione fogna" riferiti alla categoria OG3 alla ditta SOUND GARDEN di Sabellico Andrea, con sede a San Severino Marche Via Ludovico Censi n.1, C.F. SBLNDR69D30F133A, P.I. 01427540438, per un importo di € 10.000,00;

Preso visione della dichiarazione resa in sede di gara di voler subappaltare i lavori riferiti alla cat. OG 3;

Verificata la documentazione attestante il possesso dei requisiti dell'impresa subappaltatrice per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto;

Vista altresì la dichiarazione dell'impresa appaltatrice circa l'insussistenza, nei confronti dell'affidatario, dei divieti di cui all'Art.67 del D.Lgs. 159/2011;

Visionato il contratto di subappalto sottoscritto in data 13/06/2019;



Accertato che ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'importo del presente subappalto resta contenuto nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto;

Accertato che l'impresa subappaltatrice in ragione dell'importo dei lavori da eseguire è in possesso dei requisiti generali e speciali previsti in materia di qualificazione delle imprese per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto;

Visionato senza rilievi il Piano Operativo di Sicurezza presentato dal subappaltatore;

Ritenuto che nulla osti ad autorizzare l'impresa GATTI & PURINI di Purini Pietro S.n.c. appaltatrice dei lavori di "Ristrutturazione e miglioramento pista di atletica dello Stadio Comunale G. Soverchia" ad affidare in subappalto i lavori di "realizzazione cordoli e sistemazione fogna" all'impresa SOUND GARDEN di Sabellico Andrea, con sede a San Severino Marche Via Ludovico Censi n.1, C.F. SBLNDR69D30F133A, P.I. 01427540438, per un importo di € 10.000,00;

Verificato che l'impresa subappaltatrice risulta in regola con il Durc (Prot. Inail 16876574 con scadenza validità 10/10/2019);

Visto l'Art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;

Visto lo stralcio finale dell'Art.5 del Contratto di sub-appalto di seguito riportato:

"Nel caso di pagamento diretto al sub-appaltatore, di cui al precedente comma, la somma dei pagamenti richiesti dal subappaltatore non potrà mai superare la somma autorizzata in subappalto ai sensi dell'Art.105, c.1, del D.Lgs. n.50/2016. Inoltre, il pagamento su ciascuno stato d'avanzamento non potrà mai essere superiore alle somme corrispondenti ai lavori in subappalto contabilizzati nel SAL oggetto di liquidazione.";

Dato atto inoltre che:

- la normativa applicabile all'appalto in argomento è quella vigente alla data di pubblicazione del bando;
- secondo quanto previsto dall'art. 105 comma 13 "La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente";

Evidenziato che:

- il contratto di appalto principale è assolutamente autonomo rispetto al contratto di subappalto, così come confermato da costante Giurisprudenza (*ex multis* Cass. Civ. Sez. II, 29/05/1999, n. 5237, Tar Toscana, Sezione II, 23/11/2001, n. 1637 e Consiglio di Stato, Sezione V, 20/05/2003 n. 2755, Deliberazione ex AVCP n. 157 del 14/10/2004);
- i rapporti di appalto e subappalto restano distinti e per questo la fatturazione non possa avvenire direttamente tra subappaltatore e stazione appaltante in quanto tra di essi non vi è alcun rapporto negoziale anche se il successivo pagamento avviene direttamente a favore del primo con "pagamento diretto" qualificabile quale delegazione di pagamento *ex lege* tra l'appaltatore, il subappaltatore e la stazione appaltante;
- il subappaltatore fattura i lavori direttamente all'appaltatore mentre l'obbligo di fatturazione alla stazione appaltante resta esclusivamente in capo all'appaltatore;



- sulla base del conseguente certificato di pagamento poi, la stazione appaltante emetterà due distinti mandati di pagamento, uno nei confronti dell'impresa affidataria ed uno nei confronti del subappaltatore;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di autorizzare l'impresa GATTI & PURINI di Purini Pietro S.n.c., appaltatrice dei lavori denominati "Ristrutturazione e miglioramento pista di atletica dello Stadio Comunale G. Soverchia", a subappaltare alla ditta SOUND GARDEN di Sabellico Andrea, con sede a San Severino Marche Via Ludovico Censi n.1, C.F. SBLNDR69D30F133A, P.I. 01427540438, per un importo di € 10.000,00, i lavori di *"realizzazione cordoli e sistemazione fogna"*.
3. Di stabilire che la presente venga comunicata all'impresa appaltatrice ed all'impresa subappaltatrice.
4. Di dare atto che a norma dell'art. 105 comma 13 la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni al raggiungimento del SAL.
5. Di prendere atto di quanto riportato nello stralcio finale dell'Art.5 del Contratto di sub-appalto di seguito riportato: *"Nel caso di pagamento diretto al sub-appaltatore, di cui al precedente comma, la somma dei pagamenti richiesti dal subappaltatore non potrà mai superare la somma autorizzata in subappalto ai sensi dell'Art.105, c.1, del D.Lgs. n.50/2016. Inoltre, il pagamento su ciascuno stato d'avanzamento non potrà mai essere superiore alle somme corrispondenti ai lavori in subappalto contabilizzati nel SAL oggetto di liquidazione."*
6. Di stabilire che la presente autorizzazione è comunque condizionata al rispetto delle disposizioni dell'art. 105 D. Lgs. n.50/2016, in particolare di quelle relative alla quota parte di opere subappaltabili, ai prezzi unitari che deve praticare il subappaltatore, agli adempimenti in materia di sicurezza del cui rispetto l'impresa GATTI & PURINI di Purini Pietro S.n.c. è solidalmente responsabile con il subappaltatore ed alla regolarità contributiva dello stesso.
7. Di dare atto che:
 - il contratto di appalto principale è assolutamente autonomo rispetto al contratto di subappalto e i rapporti restano distinti;
 - l'obbligo di fatturazione resta esclusivamente in capo all'appaltatore e non al subappaltatore in quanto tra stazione appaltante e subappaltatore non vi è alcun rapporto negoziale nonostante il pagamento avvenga direttamente a favore di quest'ultimo;
 - la stazione appaltante emetterà due distinti mandati di pagamento, uno nei confronti dell'impresa affidataria ed uno nei confronti del subappaltatore;
 - la ditta appaltatrice è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
 - ai sensi dell'art. 105 c. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 la ditta subappaltatrice si obbliga ad assumere tutti gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla normativa di legge.



Città di San Severino Marche

8. Di dare atto che il subappalto di cui sopra non ha incidenza nel finanziamento dell'opera che resta confermato nell'importo di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.335 del 12/11/2018.

9. Di stabilire che le condizioni cui sopra non possono in alcun modo essere modificate da nessun contratto stipulato tra aggiudicatario e subappaltatore.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 20-06-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 28-06-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 20-06-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 28-06-2019

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 04-07-19 al 18-07-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 19-07-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario